



La forma e la sostanza.

Aggiornato al 23/04/2012

FOGLIO INFORMATIVO
Servizi Estero: Bonifico e SEPA Credit Transfer

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione	Credito Emiliano SpA
Iscrizione in albi e/o registri	Iscritta all'Albo delle Banche (n.5350) e all'Albo dei Gruppi bancari tenuti dalla Banca d'Italia (n. 20010) - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
indirizzo della sede legale:	Via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 - Reggio Emilia
numero di telefono degli uffici ai quali il cliente si può rivolgere per ulteriori informazioni e/o per la conclusione del contratto	Tel.:+39 800 27.33.36
numero di fax	Fax:+39 0522 433969
sito internet:	www.credem.it
indirizzo di posta elettronica	info@credem.it

Riservato all'offerta fuori sede
(da compilare a cura di chi esegue l'offerta o del soggetto che entra in contatto con il cliente)

Nome e Cognome
Indirizzo (via, CAP, Località)
Tel.
Email

Qualifica
Iscritto all'Albo Unico dei Promotori Finanziari con provvedimento n. del

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Descrizione e finalità	<p>È un ordine di pagamento, in euro o in divisa estera, impartito dal cliente ad una dipendenza italiana di banca italiana o estera, a favore di un creditore correntista presso una banca estera o una dipendenza estera di banca italiana.</p> <p>Il Sepa Credit Transfer (SCT) è lo strumento di pagamento europeo che consente al cliente ordinante di disporre, tramite la propria Banca, un pagamento non urgente, in euro, a favore di un beneficiario detentore di un conto corrente in area SEPA , presso un istituto di credito aderente al servizio.</p> <p>Ordinante e beneficiario possono essere gli stessi, appartenere alla stessa banca o a banche diverse.</p> <p>Il bonifico è estero quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> — indipendentemente dalla divisa in cui è espresso, ordinante o beneficiario non risiedono in Italia; — è espresso in una divisa diversa dall'euro, anche se ordinante e beneficiario risiedono in Italia.
-------------------------------	---



<p>Caratteristiche tecniche</p>	<p>Per una corretta e puntuale esecuzione di bonifici esteri e SCT, il cliente deve fornire al momento dell'ordine di pagamento tutte le informazioni di seguito riportate:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cliente ordinante• IBAN del conto corrente di addebito• Divisa e importo dell'ordine• IBAN del beneficiario• Intestazione anagrafica del beneficiario• Causale del pagamento• Eventuale data futura di esecuzione dell'ordine• BIC (Bank Identifier Code) della Banca del Beneficiario,• Modalità di addebito delle spese (OUR- SHARE- BEN). <p>Gli ordini di pagamento possono essere disposti dal cliente tramite i canali resi disponibili dalla Banca e devono essere ricevuti dalla stessa, in una giornata operativa, entro gli orari limite di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none">— Consegna presso Dipendenze e Centri Imprese: entro le ore 13.30 per gli ordini singoli. Gli ordini multipli cartacei, benché disposti in giornata operativa ed entro l'orario di sportello, si considerano sempre ricevuti la giornata operativa successiva.— Call Center: entro le ore 13.30.— Internet Banking (pagamenti in euro, fino a 12.500 euro, verso paesi UE): entro l'orario di sportello;— Corporate banking interbancario (CBI): entro le ore 13.00.— Fax (previa sottoscrizione di apposita manleva telefax): entro le 13,30. <p>Gli ordini disposti in giornate non operative, festive, semifestive oppure oltre gli orari limite indicati, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva.</p> <p>I supporti utilizzabili dal cliente per disporre ordini di pagamento sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cartaceo;- Magnetico;- Elettronico. <p>Ordinariamente la data di ricezione dell'ordine coincide con la data in cui il cliente ha consegnato o inviato l'ordine di pagamento alla Banca, entro l'orario limite sopra indicato.</p> <p>A partire dalla data di ricezione dell'ordine inizia il processo di esecuzione dello stesso che termina con l'accredito dei fondi alla banca del beneficiario, nei tempi concordati con il cliente e comunque entro i termini massimi indicati nel presente Foglio Informativo..</p> <p>Condizioni indispensabili per l'esecuzione dell'ordine di pagamento sono:</p> <ul style="list-style-type: none">— Adeguata copertura finanziaria;— Comunicazione di tutte le informazioni relative al pagamento sopra riportate.
--	--



La forma e la sostanza.

Aggiornato al 23/04/2012

Principali rischi	I rischi connessi a questo servizio sono: <ul style="list-style-type: none">- variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio), ove contrattualmente previste;- possibile restituzione o ritardi nell'esecuzione dell'accredito al beneficiario a causa di disposizioni impartite in modo inesatto o incompleto;- possibilità di incorrere in vincoli normativi nazionali o internazionali.
--------------------------	---

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Descrizione	Valore
BONIFICI E SCT IN USCITA	
Bonifici transfrontalieri in Euro verso paesi UE (soggetti al Regolamento CE924/2009)	
Commissioni e spese	
spese con addebito per cassa	Fino al 20/05/2012 8,00 euro Dal 21/05/2012 8,65 euro
spese con addebito in c/c	Fino al 20/05/2012 4,13 euro Dal 21/05/2012 4,50 euro
spese per bonifici telematici con addebito in c/c	Fino al 20/05/2012 2,07 euro Dal 21/05/2012 2,25 euro
per ogni operazione tramite internet banking	Fino al 20/05/2012 1,06 euro Dal 21/05/2012 1,15 euro
per ogni operazione tramite call center	Fino al 20/05/2012 1,06 euro Dal 21/05/2012 1,15 euro
bonifici urgenti (BIR)	Fino al 20/05/2012 4,13 euro + 0,1% Dal 21/05/2012 4,50 euro+0,11%
— minimo	Fino al 20/05/2012 4,13 euro Dal 21/05/2012 4,50 euro
— massimo	Fino al 20/05/2012 26,86 euro Dal 21/05/2012 28,25 euro
maggiorazione per bonifico non trattabile automaticamente (NON STP)	Fino al 20/05/2012 8,78 euro



La forma e la sostanza.

Aggiornato al 23/04/2012

Eventuali spese reclamate da banca tramite/banca del beneficiario	Dal 21/05/2012 9,50 euro importo reclamato
Valute	
Valuta di addebito	Data di esecuzione 1 gg. lavorativo
Valuta di accredito alla banca del beneficiario	
Bonifici non transfrontalieri in Euro verso Paesi extra UE	
Commissioni	
spese per ogni ordine di pagamento	Fino al 20/05/2012 13,95 euro Dal 21/05/2012 15,10 euro
spese per bonifici telematici con addebito in c/c	Fino al 20/05/2012 10,85 euro Dal 21/05/2012 11,75 euro
commissioni di intervento	Fino al 20/05/2012 2,00‰ Dal 21/05/2012 2,20‰
— minimo	Fino al 20/05/2012 1,55 euro Dal 21/05/2012 1,70 euro
bonifici urgenti	Fino al 20/05/2012 13,95 euro + 0,1% Dal 21/05/2012 15,10+0,11%
— Minimo	Fino al 20/05/2012 4,13 euro Dal 21/05/2012 4,50 euro
— Massimo	Fino al 20/05/2012 26,86 euro Dal 21/05/2012 28,25 euro
maggiorazione per interventi straordinari	Fino al 20/05/2012 5,50 euro Dal 21/05/2012 5,95 euro
maggiorazione per bonifico non trattabile automaticamente (NON STP)	Fino al 20/05/2012 8,78 euro Dal 21/05/2012 9,50 euro importo reclamato
maggiorazione per eventuali spese reclamate da banca tramite/banca del beneficiario	
Valute	
Bonifici in euro verso paesi extra UE:	Data di esecuzione 4 gg. Lavorativi
— Valuta di addebito	
— Valuta di accredito alla banca del beneficiario	

**Bonifici in DIVISA
commissioni e spese**



La forma e la sostanza.

Aggiornato al 23/04/2012

spese per ogni ordine di pagamento	Fino al 14/06/2012 13,95 euro Dal 15/06/2012 15,10 euro
spese per bonifici telematici con addebito in c/c	Fino al 14/06/2012 10,85 euro Dal 15/06/2012 11,75 euro
commissioni di intervento	Fino al 14/06/2012 2,00‰ Dal 15/06/2012 2,20 ‰
— minimo	Fino al 14/06/2012 1,55 euro Dal 15/06/2012 1,70 euro
maggiorazione per operazioni in divisa	Fino al 14/06/2012 8,00 euro Dal 15/06/2012 8,65 euro
bonifici urgenti	Fino al 14/06/2012 13,95 euro + 0,1% Dal 15/06/2012 15,10 euro + 0,11%
— minimo	Fino al 14/06/2012 4,13 euro Dal 15/06/2012 4,50 euro
— massimo	Fino al 14/06/2012 26,86 euro Dal 15/06/2012 28,25 euro
maggiorazione per interventi straordinari	Fino al 14/06/2012 5,50 euro Dal 15/06/2012 5,95 euro
Valute	
valuta di addebito	Data di esecuzione
Valuta di accredito alla banca del beneficiario	FOREX + 2gg. Lavorativi
costo dei giorni valuta, riferito ad un capitale di euro	0,01 euro
516,46 (per ogni giorno e per ogni punto percentuale)	
Tasso di cambio	cambio denaro Euro della banca rilevato nel momento della negoziazione o della contabilizzazione
— Spese per rifiuto di un ordine di pagamento	5,00 euro
— Commissione per revoca di un ordine di pagamento	5,00 euro
— Commissione per attività di recupero fondi per comunicazione IBAN inesatto	15,00 euro



La forma e la sostanza.

Aggiornato al 23/04/2012

BONIFICI IN ENTRATA

Bonifici transfrontalieri in Euro da Paesi UE (soggetti al Regolamento CE 924/2009)

commissioni e spese

spese per ogni bonifico ricevuto

0

Valute

valuta di accredito in c/c

Valuta di regolamento interbancario

valuta per bonifici da girare ad altre banche (dalla valuta riconosciutaci)

2 gg. Lavorativi

Bonifici non transfrontalieri in Euro da Paesi extra UE

commissioni e spese

spese per ogni bonifico ricevuto

Fino al 20/05/2012

8,78 euro

Dal 21/05/2012

9,50 euro

commissioni di intervento

Fino al 20/05/2012

2,00‰

Dal 21/05/2012

2,20%

— Minimo

Fino al 20/05/2012

1,55 euro

Dal 21/05/2012

1,70 euro

spese per giro bonifici ad altre banche

Fino al 20/05/2012

26,00 euro

Dal 21/05/2012

28,25 euro

Valute

Bonifici in arrivo da Paesi UE

Valuta di regolamento interbancario

Bonifici in arrivo da Paesi extra UE (dalla data di regolamento interbancario)

4 gg. Lavorativi

valuta per bonifici da girare ad altre banche (dalla valuta riconosciutaci)

2 gg. Lavorativi

Bonifici in DIVISA

commissioni e spese

spese per ogni bonifico ricevuto

Fino al 14/06/2012

8,78 euro

Dal 15/06/2012

9,50 euro

commissioni di intervento

Fino al 14/06/2012

2,00‰

Dal 15/06/2012

2,20 ‰

— Minimo

Fino al 14/06/2012

1,55 euro

Dal 15/06/2012

1,70 euro

maggiorazione per operazioni in divisa

Fino al 14/06/2012

8,00 euro

Dal 15/06/2012



La forma e la sostanza.

Aggiornato al 23/04/2012

spese per giro bonifici ad altre banche	8,65 euro
	Fino al 14/06/2012
	26,00 euro
	Dal 15/06/2012
	28,25 euro

Valute

valuta di accredito in c/c	FOREX + 2 gg. Lavorativi
giri ad altre banche in divisa	FOREX + 2 gg. Lavorativi
costo dei giorni valuta, riferito ad un capitale di euro	0,01 euro
516,46 (per ogni giorno e per ogni punto percentuale)	
tasso di cambio	cambio lettera Euro della banca rilevato nel momento della negoziazione o della contabilizzazione

COMMISSIONI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI

Recupero spese di invio per comunicazioni periodiche (DDS periodico)(*):

— Supporto cartaceo	0,67 euro
— Supporto elettronico (mybox)	0

Recupero spese di invio per comunicazioni di variazione unilaterale(*)

— Supporto cartaceo	0
— Supporto elettronico (mybox)	0

Recupero spese per informativa su operazioni di pagamento

— Supporto cartaceo presso il domicilio	1 euro
— Supporto cartaceo o elettronico reperibile presso la dipendenza	0

(*) l'importo ricomprende solo i costi effettivamente sostenuti da parte della Banca e direttamente connessi all'invio di tali comunicazioni (cfr. nuove Istruzioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari"). Qualora dovessero intervenire precisazioni o interpretazioni tese a chiarire che tale voce ricomprende ulteriori costi sopportati dalla Banca quali quelli di produzione o elaborazione di detti documenti, la Banca si riserva fin d'ora la facoltà di adeguarvisi fermo restando il diritto di recesso da parte del Cliente ai sensi dell'art. 118 T.U.B."

RECESSO E RECLAMI

1) Durata del Contratto, recesso, risoluzione

Il cliente può recedere dal contratto in qualunque momento senza penalità e senza spese di chiusura

1. Il contratto si intende concluso a tempo indeterminato.
2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dall'art. 24 della Sezione II a, è facoltà di ciascuna delle Parti di recedere dal contratto o da uno o più Servizi in esso compresi, in assenza di un giustificato motivo, con un preavviso di 15 (quindici) giorni. Il recesso deve comunicarsi tramite sottoscrizione di apposito modulo della Banca consegnato in filiale o tramite raccomandata a.r. ed è efficace, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1334 e 1335 C.c., dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario.
3. In deroga a quanto sopra, e fermo restando le norme inderogabili di legge, la Banca avrà facoltà di recedere con effetto immediato, dal contratto o da uno o più Servizi in esso compresi, così come dalle singole operazioni concluse ai sensi degli stessi, dandone comunicazione al cliente qualora:
 - a) si verificano casi di cessazione dell'attività, o di trasformazione o fusione/scissione del cliente diverso dalla persona fisica, ovvero sia stato posto in liquidazione o si sia verificata una causa di



La forma e la sostanza.

Aggiornato al 23/04/2012

scioglimento;

b) vengano introdotte nuove norme di legge e/o disposizioni amministrative o regolamentari che rendano impraticabile e/o impossibile e/o eccessivamente oneroso lo svolgimento di uno o più Servizi o delle singole operazioni concluse ai sensi degli stessi;

c) si sia verificata una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., anche senza pronuncia giudiziale di insolvenza;

d) nei confronti del cliente sia stata depositata istanza di fallimento o iniziata altra procedura concorsuale avente analogo effetto;

e) il cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti;

f) siano stati levati protesti nei confronti del cliente;

g) qualora la situazione giuridica, amministrativa, tecnica ed economica del cliente sia risultata diversa da quella esposta al momento di sottoscrizione del contratto;

h) qualora si sia verificata la sussistenza di elementi sintomatici dell'insolvenza o di altra situazione di crisi economico-patrimoniale-finanziaria;

i) qualora si siano verificati eventi tali da incidere sostanzialmente, in senso pregiudizievole alla Banca, sulla situazione patrimoniale e/o economica e/o finanziaria del cliente;

l) in caso di diminuzione della garanzia patrimoniale generica del cliente o dei garanti e/o del valore delle garanzie reali;

m) nei casi di sopravvenienza di procedure esecutive sui beni o valori costituiti in garanzia a favore della Banca.

4. La Banca avrà facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto ex art. 1456 cod. civ. del contratto o di ciascuno dei Servizi in esso compresi, così come delle singole operazioni concluse ai sensi degli stessi, nei seguenti casi:

a) il cliente non provveda a versare quanto dovuto in base al contratto o ai singoli Servizi, o a dare dimostrazione dell'effettivo ordine di versamento, accettato ed eseguito dall'intermediario all'uopo incaricato, entro un giorno lavorativo dalla richiesta della Banca;

b) il cliente non provveda a consegnare tempestivamente, e comunque in osservanza di quanto previsto dal calendario del mercato in cui viene eseguita l'operazione, gli strumenti finanziari che siano eventualmente necessari al regolamento delle operazioni;

c) il cliente non provveda ad integrare il saldo debitore del conto corrente entro il terzo giorno lavorativo successivo alla richiesta della Banca o il diverso termine indicatogli;

d) il cliente non provveda al rimborso di tutte le spese ed oneri anche fiscali.

La risoluzione si verificherà, senza necessità di pronuncia giudiziale, nel momento in cui la Banca comunicherà al cliente mediante lettera raccomandata a.r. l'intenzione di avvalersi della presente clausola.

5. Nel caso in cui si avvalga delle facoltà di cui al precedente comma la Banca potrà, a propria discrezione, intraprendere una o più delle seguenti azioni, dandone comunicazione al cliente:

a) effettuare la chiusura anticipata delle posizioni aperte del cliente, eseguendo operazioni di segno opposto a quelle dei contratti in essere del cliente;

b) acquistare o vendere per conto del cliente gli eventuali strumenti finanziari sottostanti i contratti in essere;

c) dare avvio alle operazioni di chiusura dei contratti in essere del cliente mediante la consegna degli eventuali strumenti finanziari sottostanti, oppure mediante il regolamento per contanti;

d) compensare qualsiasi somma del cliente di cui la Banca sia comunque in possesso, incluse le somme originariamente versate a titolo di margine, e successivamente liberatesi in dipendenza della chiusura anticipata delle operazioni.

In ogni caso, il mancato o ritardato esercizio da parte della Banca dei diritti di cui sopra non potrà essere considerato come rinuncia agli stessi.

Quanto precede lascia, altresì, salvo ed impregiudicato il diritto della Banca al risarcimento del danno, anche ulteriore.

6. Le facoltà di cui sopra potranno essere esercitate, di volta in volta, con riferimento al solo contratto o, salvo diversa specifica disposizione, ad uno o più Servizi in esso compresi. I diritti e le facoltà previsti dalle disposizioni che precedono si aggiungono e non sostituiscono né escludono qualsiasi altro diritto o rimedio apprestato dalla legge.



La forma e la sostanza.

Aggiornato al 23/04/2012

7. Il recesso del Servizio di conto corrente di corrispondenza determinerà automaticamente anche il recesso dal presente contratto e da tutti i Servizi previsti. Viceversa, lo scioglimento di un Servizio diverso da quello di conto corrente non determina lo scioglimento automatico del presente contratto e/o degli altri Servizi, fatte salve diverse disposizioni.

Restano impregiudicati gli eventuali ordini impartiti dal cliente anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente da quest'ultimo revocati in tempo utile.

8. Dal momento in cui il recesso è efficace ovvero una volta trascorso il termine di preavviso a far data dal momento della ricezione della comunicazione di recesso dall'intero contratto o da uno o più degli specifici Servizi, il cliente non potrà più usufruire degli stessi e dovrà restituire alla Banca, salvo quanto ulteriormente disposto nelle norme che disciplinano i singoli Servizi, i relativi strumenti di legittimazione all'uso dei servizi (carte, eventuali dispositivi elettronici, assegni non utilizzati, ecc.).

9. In ogni caso il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla abusiva prosecuzione dell'uso dei Servizi previsti sino alla avvenuta restituzione degli strumenti di legittimazione ad essi connessi.

10. In caso di cessazione degli effetti del contratto, la Banca provvede a mettere a disposizione del cliente, previo soddisfacimento da parte della Banca di tutti i diritti dalla stessa vantati per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti, presso l'intermediario indicato dal cliente, gli strumenti finanziari in proprio possesso, salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso. Le disponibilità liquide esistenti alla data di estinzione del contratto saranno messe a disposizione del cliente sul conto corrente, previo soddisfacimento della Banca di tutti i diritti dalla stessa vantati per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti.

2) Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

I tempi massimi di chiusura del contratto di conto corrente sono 15 giorni (*che si computano dal verificarsi dei presupposti necessari per la chiusura del rapporto*)¹

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo all'Ufficio Compliance Relazioni Clientela, Via Emilia S. Pietro n. 4, 42121 - Reggio Emilia, per via telematica alla casella e-mail recweb@credem.it o attraverso il sito internet www.credem.it. La Banca deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo.

Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 il Cliente che intende esercitare un'azione individuale davanti all'Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'art. 128 *bis* TUB. L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto:

- all'Organismo di conciliazione **Conciliatore Bancario Finanziario** (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia;
- all'**Arbitro Bancario Finanziario** (di seguito anche solo "ABF") - istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L'ABF può essere adito per

¹ La restituzione delle materialità (carte di credito, carte di debito, assegni), copertura di eventuali saldi debitori o partite debitorie. Sono escluse le estinzioni per successione.



La forma e la sostanza.

Aggiornato al 23/04/2012

l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell'ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 100.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca.

Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo del cliente consumatore.

LEGENDA

BIC	Acronimo di Bank Identifier Code (codice identificativo bancario), è il codice identificativo internazionale univoco di ogni istituzione finanziaria. Deve essere fornito alla banca dell'ordinante unitamente al codice IBAN del beneficiario.
IBAN	Acronimo di International Bank Account Number, è la coordinata bancaria internazionale che identifica in modo univoco il conto corrente di un cliente presso qualsiasi istituto di credito.
BONIFICO NON TRATTABILE AUTOMATICAMENTE – NON STP (non Straight Through Processing)	Bonifico che presenta coordinate bancarie (IBAN-BBAN-BIC) mancanti o incomplete/errate o contenente istruzioni particolari che non ne consentono un trattamento completamente automatizzato/automatico da parte della banca. Per la corretta esecuzione del bonifico è necessario un intervento manuale o procedurale da parte della banca
BONIFICO TELEMATICO	è un canale di trasmissione dei dati gestito dal Corporate Banking Interbancario (CBI). Il CBI è un servizio di trasporto di flussi elettronici relativi a operazioni bancarie e commerciali fornito da una banca ad una impresa.
BONIFICO TRANSFRONTALIERO	Bonifico espresso in euro o corone svedesi da/verso paesi dell'Unione Europea, compresi i territori francesi d'oltremare, le isole Azzorre, Madera, le isole Canarie, Ceuta, Melilla, Gibilterra, Norvegia, Islanda e Liechtenstein
REGOLAMENTO CE 924/2009	Stabilisce che le commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità europea sono uguali a quelle applicate ai pagamenti, nella stessa valuta, effettuati all'interno di uno Stato membro.
SEPA CREDIT TRANSFER (SCT)	Strumento di pagamento per l'esecuzione di bonifici in euro, non urgenti, fra clienti detentori di conti all'interno della SEPA. Regole, prassi e standard interbancari del servizio sono stati definiti dall'EPC (European Payment Council), con uno schema di funzionamento denominato "Rulebook". Queste le principali caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">- tempo massimo di esecuzione: un giorno lavorativo dalla data di accettazione da parte della banca ordinante o nei tempi consentiti dalle condizioni economiche pattuite con il cliente;



	<ul style="list-style-type: none">- nessun limite all'importo;- utilizzo obbligatorio di IBAN e BIC;- non consente la data valuta fissa per il beneficiario o la valuta antergata;- l'importo originale del pagamento è sempre accreditato interamente, senza deduzioni, al beneficiario;- informazioni ridotte a 140 caratteri per la causale e le motivazioni del trasferimento;- piena raggiungibilità dei conti piena raggiungibilità dei conti dei beneficiari nei 31 paesi della SEPA
CAMBIO (denaro/lettera)	Prezzo della divisa di un Paese espresso in rapporto al valore dell'euro o di altra divisa. Il cambio denaro è quello a cui la banca compra una divisa, il cambio lettera quello a cui la banca vende una divisa
COMMISSIONI DI INTERVENTO	Commissione espressa in per mille con un minimo fisso applicata: <ul style="list-style-type: none">— alle operazioni da e per l'estero in Euro,— in divisa estera,— alla trasformazione di una divisa, compresa l'Euro, in un'altra divisa.
COMMISSIONE SU BONIFICO URGENTE	è una commissione percentuale calcolata sull'importo del bonifico, che prevede un valore minimo e un valore massimo. È da aggiungersi alla commissione di bonifico ordinario.
DATA CONTABILE	Data in cui viene eseguita l'operazione
DIVISA	Unità di misura monetaria diversa dall'Euro
FOREX	Acronimo di FOReign EXchange (valuta estera). Viene utilizzato per indicare la data valuta con la quale viene scambiata una divisa sui mercati finanziari
INTERVENTI STRAORDINARI	Interventi che non rientrano nella operatività standard del servizio
SWIFT	Acronimo di Society Worldwide Interbank Financial Telecommunications, società che gestisce la rete privata di telecomunicazioni tra gli istituti soci.
SEPA	SEPA (Single Euro Payments Area) è una iniziativa della comunità bancaria europea per la creazione di un mercato unico dei pagamenti, all'interno del quale i clienti potranno effettuare incassi e pagamenti in modo semplice e sicuro, con la stessa efficienza di quelli effettuati all'interno dei confini nazionali. Scopo del progetto è quello di consentire ai privati ed alle aziende europee, indipendentemente da dove si trovano, di effettuare e ricevere pagamenti in euro, disporre incassi commerciali e utilizzare carte di pagamento con condizioni, diritti e obblighi omogenei nei vari Paesi e con strumenti di pagamento comuni. La SEPA ricomprende tutti i pagamenti in euro effettuati all'interno dei 27 Stati Membri dell'Unione Europea con l'aggiunta dell'Islanda, della Norvegia, del Liechtenstein e della Svizzera
SPESE	OUR: modalità di addebito delle spese in base alla quale tutte le spese sono a carico dell'ordinante, incluse quelle della banca del beneficiario. SHARE: ordinante e beneficiario del bonifico sostengono rispettivamente le spese applicate dalla banca ordinante e da quella beneficiaria. BENEFICIARY: modalità di addebito delle spese in base alla quale tutte le spese sono a carico del beneficiario, incluse quelle della banca dell'ordinante.



La forma e la sostanza.

Aggiornato al 23/04/2012

VALUTA	Indica lo stacco di giorni lavorativi intercorrenti fra la data di addebito all'ordinante e la data valuta di accredito dei fondi alla banca del beneficiario
---------------	---